

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 03/46/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Al ricorrente veniva notificato l'avviso di accertamento in oggetto con il quale l'Ufficio rettificava i ricavi dichiarati dal contribuente, tenuto conto dei dati indicati in dichiarazione, in quanto erano inferiori a quelli desumibili dalla applicazione degli studi di settore.

In particolare l'Ufficio rileva che negli anni 2004, 2005 i soci avevano dichiarato un reddito negativo anche se il socio Ro. Ma. aveva stipulato nell'anno 2005 un contratto di compravendita di azioni del valore di € 150.340,00.

In precedenza era stato instaurato con il contribuente un contraddittorio ma le argomentazioni esposte dallo stesso per giustificare lo scostamento rispetto agli studi di settore non erano state accolte dall'Ufficio in quanto insufficienti a dimostrare quanto sostenuto dal contribuente. Inoltre è emerso che nella compilazione degli studi di settore parte ricorrente aveva commesso alcuni errori, a seguito della correzione dei quali il maggior reddito attribuibile al contribuente veniva quantificato in € 207.464,00

In particolare l'Ufficio rilevava che lo studio di settore presentato dal contribuente conteneva delle errate indicazioni.

In accertamento l'Ufficio determina il reddito ai fini IRPEF da imputare ai soci in 9.78.514,00, ai fini IRAP un valore della produzione netta di € 95.799,00 e ai fini IVA un volume d'affari di € 424.193,00.

Avverso il predetto accertamento ricorre il contribuente rilevando:

- 1) la illegittimità dell'atto impugnato in quanto fondato esclusivamente sulla applicazione degli studi di settore senza ulteriori riscontri da parte dell'Agenzia delle Entrate, ignorando la realtà in cui opera il ricorrente illustrata in sede di contraddittorio;
- 2) la illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto non vengono indicati i motivi per i quali le ragioni del contribuente non sono state ritenute idonee a giustificare gli scostamenti;
- 3) l'ufficio non ha tenuto conto della crisi in cui operava il contribuente, della chiusura di uno dei negozi e del licenziamento di un dipendente
- 4) l'applicazione degli studi di settore senza considerare altri indizi che giustifichino un maggior reddito e senza l'analisi della contabilità e della situazione oggettiva in cui opera il contribuente, costituisce una presunzione semplice che deve essere confermata da ulteriori elementi o presunzioni;
- 5) la carenza di idonea motivazione.

Chiede quindi l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dello stesso, con vittorie di spese di giudizio e poiché secondo parte ricorrente l'Agenzia delle Entrate ha agito in mala fede per inseguire un mero obiettivo di gettito, condannare l'Agenzia al pagamento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c nella misura minima di € 4.059,12. Con atto del 02/12/2010 si costituiva l'Ufficio rilevando che l'applicazione degli studi di settore costituiscono presunzioni relative di per sé gravi, precise e concordanti sulle quali basare un accertamento presuntivo. Di conseguenza sarà onere del contribuente, che si discosta dallo studio di settore a lui riferibile, giustificare i motivi per cui non ha ritenuto di adeguarsi a ricavi o compensi derivanti dalla applicazione di detti studi, pur in presenza di un valore dichiarato inferiore.

Nel caso il contribuente, nel contraddittorio instaurato, non ha fornito valide giustificazioni atte a far ritenere inapplicabili gli studi di settore, né in sede contenziosa ha prodotto elementi sufficienti a far ritenere non applicabile, nel caso, lo studio di settore.

Chiede quindi il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.

Nella udienza del 01/07/2011 la Commissione accoglieva la richiesta sospensiva.

Al ricorso proposto dalla società venivano riuniti i ricorsi proposti dai soci per il reddito di partecipazione loro attribuito, trattandosi di litisconsorzio necessario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La commissione osserva che gli studi di settore sono stati elaborati con l'obiettivo di individuare le condizioni effettive in base alle quali le imprese si presume possano agire e di determinare i ricavi ed i compensi che con ragionevole possibilità possono essere attribuiti ai contribuenti, attraverso la rilevazione di una serie di caratteristiche delle singole attività economiche che caratterizzano il contesto in cui l'attività economica del contribuente si svolge.

Per tale scopo gli studi di settore sono stati realizzati rilevando, per ogni attività economica, le relazioni esistenti tra le, variabili contabili e quelle strutturali interne ed esterne dell'azienda, allo scopo di realizzare criteri di trasparenza per la valorizzazione della posizione fiscale del contribuente in relazione a parametri oggettivi e coerenti con la realtà economica del territorio.

In considerazione del fatto che gli elementi contabili ed extra contabili indicati nello studio di settore presentato dal contribuente sono indicati dallo stesso e vengono adottati dall'Ufficio per la emissione dell'avviso di accertamento, l'importo determinato può essere posto a base dell'accertamento tuttavia occorre che le presunzioni derivanti dagli studi di settore siano confermate da ulteriori elementi specifici del contribuente, e ciò indipendentemente dalla analisi della contabilità del contribuente.

Per tale motivo, prima della emissione dell'avviso di accertamento il contribuente deve essere invitato ad un contraddittorio al fine di verificare la reale corrispondenza dello studio di settore utilizzato dall'Ufficio al caso specifico e alle reali caratteristiche del contribuente.

Nell'avviso di accertamento l'Ufficio deve indicare i motivi per i quali ha ritenuto non accogliere le giustificazioni addotte dal contribuente e non limitarsi a generiche affermazioni sulla inadeguatezza delle giustificazioni addotte.

Nel caso in cui l'Ufficio contesti specificatamente le giustificazioni del contribuente, la necessità di fornire una prova contraria si sposta in capo al contribuente medesimo che dovrà fornire prova delle caratteristiche della propria specifica attività per dimostrare la congruità dei dati dichiarati.

Nel caso, invece, l'Ufficio non contesti specificatamente le giustificazioni fornite dal contribuente, la sola determinazione di un reddito sulla base degli studi non può essere ammessa trattandosi di presunzioni semplici che possono essere confutate dal contribuente con altrettante presunzioni semplici.

Nel caso specifico, L'Ufficio non contesta specificatamente, nell'avviso di accertamento, le giustificazioni addotte dal contribuente pertanto le prove semplici fornite dal contribuente con particolare riguardo alla crisi del settore che ha indotto parte ricorrente a ridurre la propria attività, giustificano lo scostamento rispetto agli studi di settore.

Né può esser ritenuto sufficiente la affermazione dell'Ufficio in ordine agli errori commessi in sede di compilazione degli studi di settore da parte del contribuente in considerazione delle limitazioni proprie alla applicazione dello studi di settore, come sopra evidenziato.

Anche il fatto che uno dei soci aveva stipulato nell'anno 2005 un contratto di compravendita di azioni non può giustificare l'applicazione dello studio di settore nei confronti della società essendo tale fatto del tutto ininfluenza.

In merito poi alla mancanza di idonea motivazione si osserva che l'avviso di accertamento contiene tutti gli elementi per consentire al contribuente di conoscere compiutamente la pretesa dell'Ufficio e per adeguatamente difendersi anche se vi è unicamente un riferimento alla applicazione dello studio di settore.

Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'avvisi di accertamento impugnato.

Con riguardo alle spese di giudizio, in considerazione della natura delle questioni trattate, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio anche perché l'Ufficio si è limitato ad emettere un avvisi di accertamento sulla base dei suoi compiti istituzionali.

Con riguardo alla richiesta di pagamento di danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. come da richiesta del ricorrente la Commissione ritiene tale richiesta pretestuosa e ingiustificata poiché l'Ufficio non ha assunto un atteggiamento vessatorio limitandosi a respingere, in sede di contraddittorio, eccezioni non ritenute fondate. Si rileva inoltre che la esistenza di un tale tipo di danno deve essere dimostrata. da parte del richiedente sia in ordine alla sua esistenza che in ordine alla sua quantificazione.

Per quanto riguarda gli avvisi di accertamento notificati ai soci pro quota, come conseguenza a quello notificato alla società, in considerazione che l'avviso di accertamento della società è da ritenersi annullato per i motivi indicati sopra, anche gli avvisi di accertamento dei soci devono essere annullati per gli stessi motivi. Compensando anche nei loro riguardi, le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.